



# COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

## Deliberazione n. 52 in data 21/12/2023

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DEFINIZIONE ALIQUOTE - ANNO 2024 -**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre**, alle ore **21:00** presso **Sala Consiliare**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	FOTI Sarah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	COLOMBO Claudia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	CALZONE Greta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FERRARI Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	GUIDI Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	PIANTANIDA Mattia Ludovico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CASSINERIO Pierangela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
8	IELMINI Silvano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	TARGA Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	VEZZARO Sidonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CATANIA Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	VENDRAMIN Daniela Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	DEMURTAS Nunzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Totale presenti: 12**

**Totale assenti: 1**

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Massimiliano Francesco Monti**.

Sig.ra Pierangela Cassinerio, in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Risultano altresì presenti: Ass. G. Bertoni e Ass. E. G. Bertoni.

...omississ....

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria Dott. Bertoni Giorgio;

**Visto** l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, da ultimo approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 08/06/2020;

**Vista** inoltre la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2021 con la quale sono state stabilite le aliquote della nuova IMU per l'anno 2021 e le successive delibere di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2022 e n. 3 in data 23.02.2023 di conferma delle aliquote rispettivamente per gli anni 2022 e 2023;

**Considerato** che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1 quanto segue:

- al comma 748, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce"), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino

all'azzeramento;

- al comma 755, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Evidenziato** inoltre:

- che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- che il comma 749 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede quanto segue: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.";

**Visto** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, in ogni caso, anche qualora non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra

quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

**Atteso** che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 07 luglio 2023 (GU n. 172 del 25 luglio 2023) sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che a seguito della proroga, disposta dall'art. 6-ter del D.L 132/2023 come convertito in Legge, in conseguenza delle difficoltà operative incontrate dagli enti nella fase sperimentale, è stato posticipato all'anno 2025, l'obbligo per i Comuni di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU il Prospetto ministeriale elaborato utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Federalismo Fiscale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

#### **Richiamati:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato con l'art. 15 bis del DL 34/2019, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

**Considerato** che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2024 la pressione fiscale prevista per il 2023 dal prelievo tributario di IMU;

**Ritenuto**, pertanto, di voler deliberare le aliquote per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>aliquota</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	0,40%
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10) e relative pertinenze (categorie catastali C/2 - C/6 e C/7) diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze	1,00%
Abitazione e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale con obbligo di specifica comunicazione	0,90%
Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) D2 (alberghi e pensioni) e D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e D8 (fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale)	1,06%
immobili censiti nella categoria catastale C1 (negozi)	0,5%
fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,00%
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,76%
terreni agricoli	0,76%
aree fabbricabili	0,76%

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18.12.2023;

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Demurtas), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 12 Consiglieri votanti,

### DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate, da intendersi integralmente riportate

1. Di approvare per l'anno 2024 le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria (IMU) di interesse dell'ente, come indicate nella seguente tabella

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>aliquota</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	0,40%
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10) e relative pertinenze (categorie catastali C/2 - C/6 e C/7) diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze	1,00%
Abitazione e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale con obbligo di specifica comunicazione	0,90%
Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati) D2 (alberghi e pensioni) e D5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e D8 (fabbricati costituiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale)	1,06%
immobili censiti nella categoria catastale C1 (negozi)	0,5%
fabbricati rurali ad uso strumentale:	0,00%

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,76%
terreni agricoli	0,76%
aree fabbricabili	0,76%

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2024;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito "Portale del Federalismo Fiscale", con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

in seguito,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità e urgenza di provvedere per quanto di competenza,

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Demurtas), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 12 Consiglieri votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Sig.ra Pierangela Cassinerio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Massimiliano Francesco Monti**